

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO CONCESSIONI STRADALI

(approvato con deliberazioni consiliari n. 98 dell'8.6.94 e n. 148 del 20.7.94, esecutive il 22.8.94, n. 231 del 16.11.94, esecutiva il 6.3.95, n. 355 del 18.12.96, esecutiva il 17.1.97 e n. 162 del 13.9.00, esecutiva il 27.9.00)

AGGIORNATO ALLA DATA
1 GENNAIO 2001

S O M M A R I O

CAPO I : Concessioni, autorizzazioni e in genere

Sezione I : Occupazioni

- Art. 1 : Definizioni stradali e di traffico - Sanzioni
- Art. 2 : Opere per le quali occorre ottenere l'autorizzazione
- Art. 3 : Concessioni non censite. Occupazioni abusive
- Art. 4 : Domanda per ottenere l'autorizzazione
- Art. 5 : Versamenti e allegati alla domanda
- Art. 6 : Domande incomplete e integrazione delle domande
- Art. 7 : Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8 : Durata delle autorizzazioni
- Art. 9 : Condizioni per le autorizzazioni
- Art. 10 : Deposito cauzionale
- Art. 11 : Convenzioni speciali
- Art. 12 : Permessi provvisori
- Art. 13 : Notifica provvedimenti di autorizzazione e termini per l'esecuzione dei lavori
- Art. 14 : Conservazione e smarrimento del provvedimento di autorizzazione
- Art. 15 : Esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate
- Art. 16 : Catasto delle autorizzazioni
- Art. 17 : Rinnovo e subingresso
- Art. 18 : Revoca e rinuncia
- Art. 19 : Classificazione delle strade
- Art. 20 : Fasce di rispetto ed aree di visibilità nelle intersezioni
- Art. 21 : Distanze di sicurezza dalle strade
- Art. 22 : Occupazione della sede stradale
- Art. 23 : Opere, depositi e cantieri stradali
- Art. 24 : Accessi e diramazioni
- Art. 25 : Pertinenze delle strade
- Art. 26 : Impianti distributori di carburanti
- Art. 27 : Attraversamenti ed uso della sede stradale
- Art. 28 : Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali
- Art. 29 : Diritto di controllo. Accertamento delle violazioni
- Art. 30 : Modalità di esecuzione degli attraversamenti
- Art. 31 : Obblighi dei concessionari di determinati servizi
- Art. 32 : Obblighi diversi

Sezione II : Mezzi pubblicitari

- Art. 33 : Pubblicità sulle strade
- Art. 34 : Autorizzazione al posizionamento dei mezzi pubblicitari

Sezione III : Autorizzazioni varie

- Art. 35 : Trasporti eccezionali

CAPO II : Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (omissis)

- Art. 36 : Imposizione fiscale. Cancellazione e rimborsi*
- Art. 37 : Oggetto della tassa*
- Art. 38 : Soggetti attivi e passivi*
- Art. 39 : Occupazioni permanenti e temporanee*
- Art. 40 : Tariffe*
- Art. 41 : Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo*
- Art. 42 : Esenzioni*
- Art. 43 : Denuncia e versamento della tassa*
- Art. 44 : Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva*
- Art. 45 : Sanzioni*
- Art. 46 : Affrancazione della tassa*
- Art. 47 : Funzionario responsabile*

CAPO III : Norme finali e transitori

- Art. 48 : Rinvio ad altre disposizioni*
- Art. 49 : Entrata in vigore*
- Art. 50 : Abrogazione del precedente regolamento*
- Art. 51 : Disposizioni transitorie e finali (omissis)*
- Art. 52 : Variazione allegati tecnici*

A L L E G A T I

- N. 1 : Modalità di esecuzione degli attraversamenti*
- N. 2 : Autorizzazione distributori di carburanti*
- N. 3 : Diritti, spese per istruttoria, ecc.*
- N. 4 : Prezziario annuale mezzi pubblicitari (omissis)*
- N. 5 : Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (omissis)*
- N. 6 : Definizioni stradali e di traffico*
- N. 7 : Classificazione delle strade*
- N. 8 : Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie*

A L L E G A T I E F A C - S I M I L I V A R I

- All. A : Tombamenti lungo le strade provinciali*
- All. B : Segnaletica stradale all'interno centri abitati*

REGOLAMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI DELLA PROVINCIA DI MODENA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 98 dell'8.6.1994 e n. 148 del 20.7.1994, esecutive il 22.8.1994, n. 231 del 16.11.94, esecutiva il 6.3.95, n. 355 del 18.12.96, esecutiva il 17.1.97 e n. 162 del 13.9.00, esecutiva il 27.9.00, redatto in conformità alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento:

- Legge Regione Emilia Romagna 17.5.1986 n. 16 (Trasporti eccezionali) e successive integrazioni e modificazioni;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successivo integrazioni e modificazioni (di seguito abbreviato **(N.C.S.)**);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione) e successive integrazioni e modificazioni (di seguito abbreviato **Reg.C.S.**);
- [D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 - Capo II (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive integrazioni e modificazioni (di seguito abbreviato Dlg.507)]; (*)

Per le autorizzazioni previste dal Regolamento Provinciale, rilasciate dal 18.12.1996, dovranno essere applicate le nuove norme previste dal D.P.R. 16.9.1996 n. 610 (D.C. 355 del 18.12.1996).

Il presente Regolamento Provinciale di seguito verrà abbreviato in **Reg.Prov.**

(*) *disciplina non più applicata ai sensi della Delibera del Consiglio Provinciale n. 162 del 13.9.00 avente oggetto: "Regolamento per le autorizzazioni e concessioni stradali e per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) della Provincia di Modena. Esclusione dell'applicazione della TOSAP ex art. 63 del D.Lgs. 446/97"*

(**) *soppresso con atto*

CAPO I - Concessioni, autorizzazioni, ecc. in genere

Sezione I : Occupazioni

ART. 1: DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO - SANZIONI

1. Ai fini del presente **Reg.Prov.** le denominazioni stradali e di traffico hanno i significati di cui allegato **All. 6.**

2. [...omissis...] (**)

(**) *vedi nota a preambolo*

ART. 2: OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE, LA CONCESSIONE O IL NULLA-OSTA

1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni alle strade provinciali, ai fondi e fabbricati laterali; attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche; scaricare acque nei fossi delle strade; occupare aree e spazi di pertinenza stradale o soggetti a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano in modo diretto od indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze, nonchè le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda indirizzata al Presidente della Provincia, redatta in conformità alle norme sul bollo.

2. Qualora la domanda sia accolta, verrà emesso provvedimento di

AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, CONSENSO o NULLA OSTA, sulla base di quanto previsto dal **N.C.S.**

3. Di seguito il termine **AUTORIZZAZIONE** si riferisce in senso generale a qualsiasi situazione prevista dal comma 1, indipendentemente dal tipo di provvedimento rilasciato (autorizzazione, concessione, consenso o nulla-osta); il termine **CONCESSIONARIO** è riferito alla/e persona/e, Enti, Aziende, ecc. che hanno presentato la relativa domanda.

4. Per i tratti di strade provinciali, correnti all'interno di abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio delle autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla-osta della Provincia.

ART. 3: CONCESSIONI NON CENSITE. OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.

2. Indipendentemente dall'eventuale azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati. In ogni caso la Provincia procede all'accertamento delle sanzioni amministrative, così come previsto *dalla normativa vigente*.

3. Le occupazioni e le opere abusive possono essere sanate, quando possibile, tenuto conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell'integrità della sede stradale; a tale scopo dovrà essere presentata istanza alla Provincia ai sensi degli articoli seguenti. L'atto di autorizzazione della Provincia potrà essere rilasciato solamente se l'occupazione e le opere abusive non sono in contrasto con le norme del **Reg.Prov.** e se il possessore si impegna ad effettuare le eventuali modifiche richieste.

ART. 4: DOMANDA PER OTTENERE L' AUTORIZZAZIONE.

1. Ogni domanda, regolarmente firmata e riferita ad una sola autorizzazione, intesa anche come più interventi riguardanti la stessa opera (es. accesso con recinzione, posa di tubi con attraversamento), deve contenere:

- a) generalità del/i richiedente/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita i.v.a.;
- b) numero (o denominazione) della strada provinciale, progressiva chilometrica o esatta indicazione della località interessata;
- c) descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire e motivi a fondamento della richiesta;
- d) uso cui la concessione è destinata (es. accesso agricolo, acquedotto privato, fognatura, scarico acque bianche o nere);
- e) dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel **Reg.Prov.** ed a quelle che la Provincia intendesse di prescrivere, in particolare relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
- f) dichiarazione riguardante i tempi preventivati per la effettuazione dei lavori e la presumibile durata dei medesimi.

2. Per le domande intestate ad Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, dovranno risultare denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale o partita i.v.a., nonché le persone che hanno la rappresentanza legale o li dirigano.

3. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela e cura, la domanda deve essere fatta dal genitore, tutore o curatore, con l'indicazione di tale loro qualità.

4. Le domande che interessano più concessionari debbono essere firmate da tutti gli interessati.

5. La domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti, verrà esaminata nel termine di 60 giorni dalla presentazione. Nel caso di richiesta di chiarimenti, o di integrazione della documentazione di cui ai successivi artt. 5 e 6, da parte della Provincia, il termine si intende sospeso.

6. Il Servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni provvederà alla predisposizione di un fac-simile di domanda.

7. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 5: VERSAMENTI E ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. Ad ogni domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento effettuato, sull'apposito C/C/P. intestato alla Provincia, della somma dovuta per il rilascio dell'autorizzazione, secondo gli importi deliberati dalla Provincia, in vigore al momento della presentazione dell'istanza, oltre alla relativa documentazione tecnica riferita ad ogni specifica autorizzazione, quale:

- 1) planimetria catastale 1:2000, in duplice copia;
- 2) sezione trasversale 1:100 della strada e sue pertinenze;
- 3) disegni esecutivi delle opere da eseguire;
- 4) relazioni di calcolo per costruzione di muri di sostegno di altezza superiore a mt. 3 (tre), sottopassi o sovrappassi stradali, pedonali e viabili;
- 5) certificato di destinazione urbanistica per interventi nelle aree di rispetto;
- 6) bozzetto, in duplice copia, per i cartelli pubblicitari;
- 7) altra eventuale documentazione riferita al lavoro avente interesse per il rilascio dell'autorizzazione;
- 8) Schema della segnaletica di cantiere, salvo i casi previsti dall'art. 30, comma 7, del **Reg.C.S.**

2. L' **All. 3** riporta gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405 del **Reg.C.S.**

ART. 6: DOMANDE INCOMPLETE E INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE

1. La Provincia si riserva di richiedere:

- a) ad integrazione di quanto già presentato, la produzione di eventuali altri dati e documenti necessari per l'istruttoria della domanda;
- b) per le condutture elettriche, telegrafiche e telefoniche, tutti gli elementi relativi alla linea e alla struttura e stabilità dei supporti, imponendo l'adozione di eventuali dispositivi speciali per meglio salvaguardare la sicurezza del transito;
- c) l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale, quando richiesto, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
- d) la produzione di eventuali dati, documenti e versamenti mancanti, in caso di domande incomplete.

2. In via generale, fatti salvi diversi termini previsti nel **Reg.Prov.**, se entro un periodo di mesi 3 (tre) senza che sia stata evasa la richiesta di cui al comma precedente, ovvero in mancanza del versamento di cui al comma 1 del precedente art. 5, la domanda decade. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.

ART. 7: RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento amministrativo, nei tempi previsti dal comma 5 del precedente art. 4, redatto in conformità alle norme sul bollo e a quelle del **Reg.Prov.**

2. Nel provvedimento di autorizzazione sono fissate le condizioni, le norme

generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposito referto tecnico) alle quali l'autorizzazione si intende accordata, la durata, [... omissis...] (*), e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.

3. Qualora l'esecuzione delle opere previste non sia completata nel termine fissato, in mancanza di proroga, il provvedimento di autorizzazione perderà automaticamente di ogni efficacia. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.

4. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia del Comune, l'autorizzazione della Provincia si intende data subordinatamente al rilascio di quella di competenza del Comune. In mancanza di concessione od autorizzazione edilizia l'autorizzazione della Provincia perderà automaticamente di ogni efficacia.

5. Le domande presentate da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base dei dati di protocollazione.

6. Il diniego dell'autorizzazione o il rigetto della domanda sono comunicati al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso.

Criteria e direttive (interpretazione autentica) approvate con D.G. 784 del 25.6.1996: "**REFERTO TECNICO**", inteso nel senso di relazione contenente tutti gli elementi tecnici rilevati nel corso del sopralluogo che permettono al Dirigente del Servizio interessato di assumere la determinazione di competenza in ordine all'istanza pervenuta, oltre naturalmente le eventuali prescrizioni di carattere operativo per l'esecuzione dei lavori previsti per la realizzazione dell'opera autorizzata.

(*) vedi nota a preambolo

ART. 8: DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore all'anno.

2. La durata dell'autorizzazione permanente, che potrà essere rinnovata alla sua scadenza, non potrà comunque eccedere gli anni 29 (ventinove). La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

3. Per l'autorizzazione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.

4. Le autorizzazioni sono sempre revocabili, con i limiti e le riserve previsti dalla legge, a giudizio della Provincia o su richiesta del concessionario, senza che per questo si debba corrispondere alcun indennizzo.

ART. 9: CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti od Uffici, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.

2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza; il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità.

3. Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del **N.C.S.** e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo **Reg.C.S.**, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.

4. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia nonchè i funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.

5. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada, la quale potrà quindi variare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero con facoltà piena ed insindacabile della Provincia, il relativo andamento altimetrico e planimetrico in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e sue pertinenze.

6. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.

7. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in dipendenza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.

8. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sue cure e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa con suo giudizio insindacabile.

9. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario.

10. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

ART. 10: DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per il rilascio delle autorizzazioni potrà essere richiesto un deposito cauzionale, da stabilire di volta in volta in relazione alla natura e alla entità delle opere interessanti il corpo stradale, da versare alla Provincia prima dell'inizio dei lavori autorizzati.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto di autorizzazione e sarà restituita, dopo la verifica di regolare esecuzione delle opere di ripristino definitivo, effettuate da personale tecnico della Provincia, entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione, da parte dell'interessato, della dichiarazione scritta di ultimazione dei lavori e conseguente ripristino definitivo, quando richiesto.

3. Nel caso che il concessionario non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nel disciplinare di concessione, la Provincia provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni relative e il tempo accordato per lo svolgimento delle medesime, decorso il quale disporrà per l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, detraendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione, al momento della sua restituzione.

4. Per gli Enti e le Aziende (SIP-ENEL-CONSORZI-ENTI VARI) che, per effetto della loro normale attività, effettuano frequenti interventi interessanti proprietà o strade provinciali e loro pertinenze, potrà essere richiesta la effettuazione di un unico deposito cauzionale, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi. Nel caso la Provincia debba provvedere d'ufficio, secondo la norma del comma precedente, il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato secondo l'importo originario.

5. Il concessionario dovrà garantire il mantenimento del deposito cauzionale previsto nel presente articolo, pena la decadenza dell'autorizzazione, fino al collaudo definitivo delle opere.

N.B. DD.GG. 23.12.1997 n. 1393 e 22.2.1998 n. 108: Criteri per la richiesta del deposito cauzionale per il rilascio delle concessioni stradali previste dal Regolamento Provinciale:

- a) il deposito cauzionale previsto dall'art. 10 del Regolamento Provinciale verrà richiesto per interventi interessanti la carreggiata e le banchine stradali, soprattutto riferiti ad occupazioni longitudinali, con esclusione degli interventi di modesta entità quali attraversamenti trasversali, occupazioni longitudinali per brevi tratti di strada, ecc. Per interventi di modesta entità debbono intendersi, di norma, le occupazioni

- longitudinali aventi una lunghezza fino a ml. 20, se interessanti la carreggiata, e fino a ml. 50, se interessanti la banchina stradale;
- b) il Servizio Manutenzione Ordinaria potrà proporre, in casi particolari al fine di salvaguardare la proprietà stradale, indicandolo nel referto mediante breve illustrazione delle motivazioni, la richiesta del deposito cauzionale anche per interventi di modesta entità;
 - c) nei casi previsti, il deposito cauzionale sarà rapportato alla lunghezza dell'occupazione stradale, per un importo di L. 50.000 a metro lineare per gli interventi interessanti la carreggiata (per un massimo di L. 50.000.000) e di L. 25.000 a metro lineare per gli interventi interessanti le banchine stradali (massimo L. 25.000.000);
 - d) il deposito cauzionale verrà restituito dopo l'avvenuto collaudo effettuato nei modi e tempi previsti dall'art. 67, comma 6, del D.P.R. 495/92, come modificato dal D.P.R. 610/1996;
 - e) per gli enti con i quali è stata stipulata la convenzione prevista dall'art. 11 del Regolamento Provinciale, valgono le norme previste in tale convenzione anche per quanto riguarda il deposito cauzionale;
 - f) nel caso in cui i titolari delle concessioni non ottemperino alle disposizioni previste negli atti di concessione e nel Regolamento Provinciale riguardanti l'esecuzione delle opere, la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione, verrà attivata in accordo con i Servizi interessati, la procedura prevista dall'art. 69 del D.P.R. 495/92 come modificato dal D.P.R. 610/1996, fatti salvi eventuali provvedimenti d'urgenza nei casi previsti; in presenza di deposito cauzionale, verrà detratto l'importo delle spese sostenute al momento della sua restituzione;

ART. 11: CONVENZIONI SPECIALI

1. La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute nel **Reg.Prov.**, disciplinanti le autorizzazioni per la posa di tubazioni per gas ed acqua, per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, ecc. fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare, per ogni singola autorizzazione, la domanda e la relativa documentazione, come previsto ai precedenti artt. 4 e 5.

2. [...omissis...](*)

(*) vedi nota a preambolo

ART. 12: PERMESSI PROVVISORI

1. In casi particolari, connessi alla difficoltà di progettazione o esecuzione di determinate opere, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio, in conformità con le norme previste dal Reg.Prov. Il provvedimento definitivo verrà rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico della Provincia, tutti gli elementi riguardanti l'autorizzazione.

ART. 13: NOTIFICA PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il provvedimento di autorizzazione, consenso o nulla-osta e concessione verrà trasmesso all'interessato direttamente dalla Provincia.

2. Scaduto il termine previsto per l'esecuzione delle opere, e comunque entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta, da parte del richiedente, di ultimazione dei lavori e di ripristino definitivo, quando richiesto, la Provincia provvederà, a mezzo di propri funzionari, alla verifica della regolare esecuzione delle opere stesse, in conformità alle norme contenute nel **Reg.Prov.** e nel provvedimento di cui al comma 1. Detti funzionari formuleranno, in caso di inadempienze o irregolarità, le

proposte ritenute opportune.

3. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata, su richiesta scritta del concessionario, una proroga.

ART. 14: CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a custodire il provvedimento di autorizzazione, consenso o nulla-osta e concessione, tenendolo sempre, anche in copia conforme, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, per esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali od agenti indicati nell'art. 12 del **N.C.S.**, pena la sanzione amministrativa e accessoria della sospensione dei lavori.

2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario ne darà comunicazione alla Provincia, richiedendone duplicato, con rimborso delle relative spese.

3. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 15: ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

1. Il concessionario dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità, che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dalla Provincia nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito, e dovrà riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai e dai lavori.

2. Il concessionario è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono autorizzate, ed all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione, completamento e perfezionamento occorrenti durante l'esercizio dell'autorizzazione. Per tutti gli anzidetti lavori il concessionario dovrà dare preventivo avviso alla Provincia e non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuto il relativo benestare, salvo i casi di urgenza nei quali occorre ripristinare senza indugio l'interrotto funzionamento dell'impianto o la regolarità del transito, nei quali casi i lavori potranno essere iniziati, dandone tempestiva comunicazione telegrafica o via fax alla Provincia, con l'obbligo di eseguire gli stessi in conformità alle norme tecniche previste nell'atto di autorizzazione, e di quelle successive riguardanti la materia impartite dalla Provincia.

3. In caso di inadempienza, anche parziale, la Provincia provvederà d'ufficio, con totali spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni causati alla strada e sue pertinenze.

4. L'inottemperanza alle prescrizioni fissate per l'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, così come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

5. In casi particolari, relativi a lavori comportanti manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, l'atto di autorizzazione potrà prevedere la riserva della Provincia di provvedere direttamente, od anche attraverso imprese di propria fiducia, all'esecuzione di opere riguardanti l'autorizzazione. In tale circostanza il concessionario dovrà depositare una somma pari all'importo presunto delle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere, salvo conguaglio a lavori finiti.

6. Per le autorizzazioni concernenti l'apertura di accessi lungo le strade provinciali, la spalata della neve, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, resta a totale carico del concessionario, ancorchè la neve vi venga accumulata per i modi e per i mezzi usati dalla Provincia direttamente, o a mezzo di imprese, nello sgombero della strada.

ART. 16: CATASTO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Gli appositi uffici della Provincia cureranno il regolare aggiornamento degli elenchi delle autorizzazioni, consensi o nulla-osta e concessioni rilasciati e delle relative scadenze.

ART. 17: RINNOVO E SUBINGRESSO

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza il concessionario, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, dovrà presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo e a quelle previste dal precedente art. 4, corredata dalla ricevuta del versamento per il rimborso delle relative spese.

2. Nel caso di subingresso ad un'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo e a quelle previste dal precedente art. 4, corredata dalla ricevuta del versamento per il rimborso delle relative spese.

3. Il rinnovo e il subingresso delle autorizzazioni sono rilasciati con le modalità previste dall'art. 7.

ART. 18: REVOCA E RINUNCIA

1. In qualunque momento le autorizzazioni possono essere, con provvedimento amministrativo:

1) **REVOCATE** quando ricorrono le condizioni previste dal **Reg.Prov.** o da norme di legge; in particolare si ha decadenza ed estinzione della concessione per:

a) inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione;

b) mancato pagamento [...*omissis*...] (*) di ogni altro onere o spesa;

c) inosservanza della legge e del **Reg.Prov.**;

d) danni alla proprietà provinciale;

e) mancata occupazione entro i termini stabiliti nell'atto di autorizzazione;

f) violazione delle norme e delle modalità di subingresso;

g) uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

2) **RINUNCIATE** su richiesta del concessionario, ovvero in caso di scadenza del termine di durata ove non venga rinnovata.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. Nel caso di revoca (da comunicare all'interessato con un preavviso di almeno tre mesi) o di rinuncia dell'autorizzazione o della concessione, il concessionario dovrà restituire il relativo provvedimento e rimettere in ripristino, a proprie cure e spese, la strada e sue pertinenze, nei modi e termini previsti dal **Reg.Prov.** ed eventuali prescrizioni particolari comunicate dalla Provincia.

4. [... *omissis*...] (*)

5. [... *omissis*...] (*)

(*) vedi nota a preambolo

ART. 19: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del **Reg.Prov.** le strade provinciali sono classificate come da **All. 7**.

2. Le variazioni alla classificazione delle strade, derivanti dalle norme ministeriali emanate in materia, saranno disposte con deliberazione della Giunta Provinciale.

ART. 20: FASCE DI RISPETTO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE INTERSEZIONI

1. Fuori dei centri abitati per aprire canali, fossi, o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alla strada, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla profondità del canale, fosso od escavazione, ed in ogni caso non può essere inferiore a m 3 (tre).

2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 **N.C.S.**, le distanze dal confine stradale:

- a) nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - m 40 per le strade di tipo B;
 - m 30 per le strade di tipo C;
 - m 20 per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del **N.C.S.**
 - m 10 per le "strade vicinali" di tipo F;
- b) all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - m 20 per le strade di tipo B;
 - m 10 per le strade di tipo C;
- c) per le strade di tipo F, nel caso di cui alla lett. b), non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione;
- d) nelle costruzioni o ricostruzioni di muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - m 5 per le strade di tipo B;
 - m 3 per le strade di tipo C;
- e) per le strade di tipo F, nel caso di cui alla lett. d), non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione;

3. Fuori dei centri abitati la distanza dal confine stradale:

- a) per impiantare alberi lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo, e comunque non inferiore a m 6 (sex);
- b) per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a m 1 (uno) sul terreno, non può essere inferiore a m 1 (uno);
- c) per le recinzioni di altezza non superiore a m 1 (uno) costruite lateralmente alle strade con siepi morte in legno, reti metalliche, fili metallici e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30 (trenta) dal suolo, non può essere inferiore a m 1 (uno);
- d) per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore a m 1 (uno) sul terreno, non può essere inferiore a m 3 (tre);
- e) per le recinzioni di altezza superiore a m 1 (uno) costruite lateralmente alle strade con siepi morte in legno, reti metalliche, fili e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30 (trenta) dal suolo, e per quelle inferiori a m 1 (uno) sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre cm 30 (trenta) dal suolo, non può essere inferiore a m 3 (tre).

4. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate ai commi 2 e 3, deve aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

5. In corrispondenza e all'interno di svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono

essere quelle relative al tipo di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

6. Nelle curve, all'interno delle stesse, deve assicurarsi, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le seguenti distanze:

- a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a m 250 (duecentocinquanta), si osservano le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3;
- b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a m 250 (duecentocinquanta), la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata al precedente comma 2, in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

7. All'interno dei centri abitati, le distanze dal confine stradale:

- a) nelle nuove costruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a m 20 per le strade di tipo D; per le strade di tipo E ed F non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione;
- b) in assenza di strumento urbanistico vigente, non possono essere inferiori a:
 - m 20 per le strade di tipo D ed E;
 - m 10 per le strade di tipo F;
- c) nelle costruzioni o ricostruzioni di muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a m 2 per le strade di tipo D; per le altre strade non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

8. Per le strade provinciali, all'esterno dei centri abitati, sono fissate le seguenti limitazioni:

- a) è assolutamente vietato l'uso di filo spinato;
- b) per i muri di cinta a parete piena superiore a m 1 (uno) valgono le stesse distanze di rispetto per i fabbricati;
- c) per le opere di sostegno, sia di monte che di valle, le distanze verranno stabilite specificatamente secondo le norme riguardanti la realizzazione di strade extraurbane emanate dal C.N.R.; in sommità dei muri di monte di altezza superiore a m 1,50 (uno e cinquanta) sono ammesse recinzioni;
- d) le recinzioni non dovranno creare ostacolo al regolare deflusso delle acque piovane provenienti dalle strade; a tal fine il concessionario dovrà predisporre le eventuali opportune opere per la raccolta e lo smaltimento delle medesime;
- e) all'interno delle curve di raggio uguale o superiore a m 100 (cento) od in corrispondenza di incroci e biforcazioni, le siepi e le recinzioni dovranno essere poste ad una distanza tale da assicurare una lunghezza minima di visuale libera:
 - di m 200 (duecento) per le strade di tipo C;
 - di m 150 (centocinquanta) per le strade di tipo F;
- f) negli incroci o biforcazioni fra strade di diverso tipo, valgono le norme previste per il tipo superiore;
- g) nelle recinzioni costituite da un cordolo con sovrastanti elementi di carpenteria metallica, tali elementi dovranno assicurare adeguata visibilità, soprattutto in curva e in corrispondenza di intersezioni; in mancanza di adeguata visibilità, la recinzione verrà considerata come a parete piena.

9. All'interno dei centri abitati valgono le norme dei P.R.G. o dei P.d.F.; le opere possono essere eseguite a seguito di autorizzazione o concessione del Comune, dopo il rilascio del nulla osta della Provincia, secondo le norme vigenti in materia, con particolare riguardo alle lett. a), c), d) del precedente comma 8.

10. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

N.B. D.C. 84 dell' 11.3.1998: Criteri per l'interpretazione delle norme di cui all'art. 26 del D.P.R. 495/92 con riferimento alle distanze dal confine stradale da rispettare, fuori dai centri abitati, negli "ampliamenti fronteggianti le strade" (commi 2, 3 e 5), nella "ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza" (commi 4 e 5) e per "siepi vive" e "recinzioni" (commi 7 e 8):

- 1) la Provincia potrà esprimere, con provvedimento del Servizio competente nelle forme previste dal Regolamento Provinciale, previo referto del Settore Viabilità, a seguito di istanze presentate dai Comuni competenti, ovvero per il tramite degli stessi, il proprio parere in ordine alla incidenza di determinati interventi riguardanti le opere sopra citate rispetto alla sicurezza della circolazione e del traffico e alla tutela della proprietà stradale, fatta comunque salva le competenze comunali per ogni atto autorizzativo;
- 2) il parere della Provincia potrà essere espresso:
 - a) solamente quanto la richiesta riguarda opere interessanti zone o tratti di strade aventi caratteristiche morfologiche e/o andamento plano-altimetrico, ovvero in situazioni particolari tali da non compromettere la sicurezza della circolazione e del traffico e la tutela della proprietà stradale;
 - b) quando la differenza della distanza dell'opera dal confine stradale, rispetto a quella prevista dal codice, è di modesta entità o comunque tale da non pregiudicare in alcun modo, oltre che la sicurezza della circolazione, l'interesse generale della proprietà stradale;
- 3) in particolare le opere interessate potranno riguardare:
 - a) modeste sopraelevazioni di fabbricati esistenti, fronteggianti tratti di strada che per andamento plano-altimetrico non comportano alcuna limitazione della visibilità e della sicurezza;
 - b) modesti ampliamenti di fabbricati esistenti, fronteggianti tratti di strada che per andamento plano-altimetrico non comportano alcuna limitazione della visibilità, sempre che siano defilati rispetto alla prospettiva visuale della visibilità stessa, e comunque la parte in ampliamento non sottragga visuale libera all'andamento stradale rispetto alla situazione preesistente;
 - c) impiantare siepi vive, costruzione di recinzioni e di muri di cinta in scarpate o in rilevati, quando la parte sporgente rispetto alla sede stradale non superi le altezze previste dall'art. 26;
- 4) il parere della Provincia, da non intendersi in alcun modo come atto autorizzativo o nullatenente, potrà essere espresso nelle forme previste dal comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs. 285/92 nel senso che "l'opera a giudizio della Provincia, quale ente proprietario, non ostacola o riduce il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione e del traffico e l'interesse generale della proprietà provinciale", sulla base di referto del Settore Viabilità a seguito di sopralluogo.

ART. 21: DISTANZE DI SICUREZZA DALLE STRADE

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal Prefetto, previo parere tecnico dell'ente proprietario della strada e di vigili del fuoco.

2. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 22 OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE

1. Sulle strade di tipo B, C, D è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili.

2. Sulle strade di tipo E, F l'occupazione della sede stradale può essere autorizzata, tramite concessione, a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.

3. Per l'ubicazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, fuori dei centri abitati, comunque non consentita sulle fasce di rispetto previste

per le recinzioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, comma 3, lett. b, c, d, e, e comma 4 del **Reg.Prov.**

4. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 23: OPERE, DEPOSITI E CANTIERI STRADALI

1. Senza la preventiva autorizzazione o concessione della Provincia è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. L'autorizzazione per l'esecuzione di opere sulle fasce di rispetto e sulle aree di visibilità è richiesta quando le opere eseguite secondo le distanze minime previste agli artt. 16, 17 e 18 del **N.C.S.** e all'art. 20 del **Reg.Prov.** comportano anche l'occupazione di aree antistanti le stesse con depositi e cantieri con caratteristiche tali da poter creare pregiudizio alla visibilità ai fini della circolazione. L'autorizzazione non è richiesta per l'esecuzione di lavori aventi durata momentanea (es. sostituzione lampade pubblica illuminazione), per i quali comunque è sempre necessario il rispetto delle cautele previste dall'art. 21 del **N.C.S.** (D.C. 276 del 13.12.1995)

2. Chiunque, ottenuta l'autorizzazione o la concessione, esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni, deve adottare gli accorgimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del **N.C.S.**

3. I lavori e i depositi sulla strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del **N.C.S.**, dalla Provincia, installati secondo quanto rappresentato dagli schemi segnaletici previsti dall'art. 30, comma 4, del **Reg.C.S.**

4. Inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a mettere in atto tutte le incombenze previste dall'art. 21, comma 3, del **N.C.S.** e dagli artt. dal 30 al 43 del **Reg.C.S.**, regolarmente accertate da referto tecnico dell'ufficio competente, con le modalità e i termini ivi previsti.

5. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 24: ACCESSI E DIRAMAZIONI

1. Ai fini del presente articolo si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada di uso pubblico (diramazione)
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico

2. Gli accessi si distinguono in:

- 1) accessi a raso (art. 3 comma 1 n. 26 del **N.C.S.**)
- 2) accessi a livelli sfalsati (art. 3 comma 1 n. 25 del **N.C.S.**)
- 3) accessi misti (quando presentano, al contempo, le caratteristiche dei due precedenti)

3. Gli accessi possono essere autorizzati con i seguenti limiti:

- a) nelle strade extraurbane principali (tipo B) sono consentiti solo accessi privati a livelli sfalsati ubicati a distanza non inferiore a m 1000 (mille) tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi;
- b) nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purchè realizzati a distanza non inferiore a m 300 (trecento) tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi;
- c) gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo;
- d) per la realizzazione di passi carrabili (accessi nelle strade urbane) debbono essere osservate le condizioni previste dall'art. 46 del **Reg.C.S.**;
- e) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di accessi a servizio di insediamenti di

qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

4. Le trasformazioni di accessi o di diramazioni esistenti, ovvero la variazione nell'uso di questi, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia.

5. La Provincia può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni o innesti, o per la variazione di quelli esistenti, o per la variazione d'uso degli stessi, quando ricorrono le condizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 45 del **Reg.C.S.**

6. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; inoltre devono essere pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a m 50 (se l'intero tratto è superiore a m 50) a partire dal margine della carreggiata.

7. Gli accessi devono essere realizzati secondo le caratteristiche tecniche previste da D.M. emanato ai sensi dell'art. 22, comma 10, del **N.C.S.**

8. Nei centri abitati si adotteranno le stesse norme contenute nei P.R.G. o P.d.F. vigenti.

9. Nelle zone di espansione edilizia (art. 8 comma 2 legge 6.8.1967 n. 765) non potranno essere concessi singoli accessi ma solamente diramazioni principali con innesti debitamente canalizzati completi di pavimentazione e segnaletica, secondo progetti approvati dalla Provincia. La distanza minima esistente tra due diramazioni consecutive non potrà essere inferiore a m. 200 (duecento).

10. Fuori dei centri abitati gli accessi e le diramazioni saranno accordati con criteri restrittivi, tenuto presente il fine prevalente di assicurare fluidità e sicurezza al traffico, secondo le indicazioni e con i limiti previsti dall'art. 22, comma 9, del **N.C.S.**; nelle varianti a strade provinciali di tipo C aperte al traffico dopo l'entrata in vigore del **Reg.Prov.** non saranno ammessi accessi di alcun genere se non da strade pubbliche o sottostrade opportunamente realizzate.

11. Quando ammessi, gli accessi isolati potranno essere concessi a condizione che siano realizzati, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso. L'arretramento, rispetto al ciglio bitumato, dovrà rispettare le distanze minime sottoindicate, obbligatorie per le strade di tipo C, di norma per le strade di tipo F. Per le strade di tipo F, quando per motivi in linea tecnica non sia possibile rispettare le sottoindicate distanze minime, l'installazione dell'eventuale cancello potrà essere effettuata, nel rispetto delle fasce di rispetto di cui all'art. 20 del **Reg.Prov.**, anche ad una distanza inferiore rispetto a quelle sottoindicate, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti per favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed evitare così la sosta, nella sede stradale, dei veicoli stessi in attesa di ingresso. Gli stessi criteri saranno adottati anche per l'adeguamento degli accessi esistenti autorizzati. (D.C. 276 del 13.12.1995)

a) per le strade di tipo C:

- m 2 (due) per gli accessi pedonali;
- m 5 (cinque) per gli accessi carrai;
- m 8 (otto) per accessi a stabilimenti industriali o simili;

b) per le strade di tipo F:

- m 5 (cinque) per accessi carrai;
- m 8 (otto) per accessi a stabilimenti o simili;

12. Tutti gli accessi dovranno essere raccordati al ciglio stradale con uno svaso, a 45° da ambo le parti, pari all'arretramento, per facilitare le manovre di entrata e di uscita;

13. L'area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo uguale a quello della strada.

14. Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di traffico, secondo schemi che saranno predisposti dal settore competente della Provincia, fatte salve le prescrizioni più restrittive in casi particolari.

15. Fra singoli accessi, con esclusione di quelli agricoli, dovrà essere rispettata una distanza minima, per le strade di tipo C di m 300 (trecento), e per le strade di tipo F, di norma (D.C. 276 del 13.12.1995) di m 150 (centocinquanta).

16. In vicinanza di incroci, dossi e passaggi a livello non potranno essere consentiti accessi ad una distanza inferiore, per le strade di tipo C di m 250 (duecentocinquanta) e per le strade di tipo F, di norma (D.C. 276 del 13.12.1995), di m 100 (cento). (D.C. 231 del 16.11.1994).

17. Sul lato opposto al bivio od all'innesto di una strada anche secondaria non potranno essere consentiti accessi o diramazioni ad una distanza inferiore, misurata dall'asse del bivio o della diramazione, per le strade di tipo C di m 125 (centoventicinque), e per le strade di tipo F, di norma (D.C. 276 del 13.12.1995), di m 60 (sessanta).

17 bis. Lungo le strade di tipo F potranno essere consentiti accessi, a distanze inferiori rispetto quelle previste ai precedenti commi 15, 16 e 17 a condizione che non ne derivi pregiudizio per la sicurezza della circolazione, sulla base di referto tecnico motivato. (D.C. 276 del 13.12.1995).

18. Nelle curve di raggio superiore a m 200 (duecento) potranno essere autorizzati accessi a discrezione della Provincia, in relazione alle condizioni di visibilità e sicurezza del transito.

19. Nelle curve di raggio inferiore a m 200 (duecento) non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a m 100 (cento) dalle tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, inversamente proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto anche conto dell'importanza della strada e della visibilità consentita.

20. Le diramazioni, sia pubbliche che private, delle strade provinciali dovranno essere costruite, per un tratto di almeno m 50 (cinquanta), con materiali di buona consistenza e pavimentate in modo analogo alla strada provinciale. Tale tratto potrà essere aumentato a discrezione della Provincia in relazione alle condizioni altimetriche; potranno altresì essere prescritte opere per il deflusso delle acque e per l'arresto dei detriti.

21. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

Criteri approvati con D.G. 1556 del 22.11.1995:

a) in mancanza di atti di acquisizione e/o catastali prodotti dagli interessati e con riferimento a consuetudini locali, di norma, nei tratti di strada delimitati da fossi, il confine stradale corrisponde con la mezzeria del fosso stesso, fatta salva diversa indicazione a seguito di idonea documentazione.

b) nei centri abitati, le eventuali coperture di fossi o canali in margine alle strade provinciali, aventi normalmente caratteristiche di opere di pubblico interesse (fogne), non costituiscono elemento per la determinazione dell'occupazione di aree pubbliche ai fini dell'applicazione della tassa.

d) il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione del segnale di PASSO CARRABILE, nei tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, è di competenza dei Comuni interessati, previo nulla osta della Provincia (che lo rilascerà dopo aver verificato il possesso della concessione stradale per l'apertura del relativo accesso).

ART. 25: PERTINENZE DELLE STRADE

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa, e si distinguono in:

- a) pertinenze di esercizio, quando costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale;
- b) pertinenze di servizio, quali: aree di servizio, con relativi manufatti per il rifornimento e ristoro degli utenti, aree di parcheggio, aree e fabbricati per la manutenzione della strada o comunque destinati dalla Provincia in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti

2. Le pertinenze costituite da aree di servizio, aree di parcheggio e da fabbricati destinati al ristoro possono essere affidate in concessione a terzi secondo le norme previste dall'art. 64 del **Reg.C.S.**

3. L'ubicazione delle pertinenze di servizio deve rispondere ai criteri fissati dagli artt. 60, 61 e 62 del **Reg.C.S.**

4. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 26: IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio; l'installazione e l'esercizio dei medesimi, che devono corrispondere alle caratteristiche tecniche stabilite con il D.M. previsto dall'art. 61, comma 2, del **Reg.C.S.**, sono subordinati al parere tecnico favorevole della Provincia.

2. In pendenza dell'emissione delle norme sopra citate, gli impianti distributori di carburante potranno essere realizzati osservando le disposizioni e le condizioni stabilite dal previgente regolamento, comprese le integrazioni e modifiche apportate successivamente, secondo i criteri e con i limiti indicati in allegato (**AII. 2**).

3. Costituiscono parte integrante del presente articolo le definizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Emilia Romagna 17.5.1986 n. 16 "Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative".

ART. 27: ATTRAVERSAMENTI ED USO DELLA SEDE STRADALE

1. Gli attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti od opere che possono comunque interessare la proprietà stradale, autorizzati soltanto in caso di assoluta necessità previo accertamento tecnico, debbono essere realizzati in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

2. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzate a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo; se realizzati a raso si distinguono in:

- a) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti se sono costituiti dai due precedenti.

3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentite solamente quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.

4. La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della sicurezza e fluidità del traffico sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

5. Gli attraversamenti trasversali:

- a) se in sotterraneo, di norma, devono essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggano gli stessi e assorbano le sollecitazioni del traffico stradale. Il taglio della strada, da effettuarsi di norma con motosega, sarà autorizzato esclusivamente quando motivi tecnici escludono diversa soluzione; in tal caso il taglio dovrà essere eseguito in due tempi per non interrompere totalmente il transito: non potrà essere iniziato il taglio della seconda metà della strada fino a quando non sarà perfettamente ripristinata e riaperta al traffico la prima metà. In ogni caso è obbligatorio il controtubo in ferro o PVC di tipo pesante;
- b) devono essere dimensionati affinché la praticabilità di essi sia consentita senza comportare manomissione del corpo stradale e intralcio al traffico e affinché consentano, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione di più servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere comunque previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata;
- c) la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli

attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a m 1 (uno);

- d) con strutture sopraelevate, devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata;
- e) negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza;
- f) la progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione;

6. Gli attraversamenti longitudinali:

- a) in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative;
- b) l'accesso dei cunicoli deve essere realizzato fuori della carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali;
- c) le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza; quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, è ammessa deroga alla norma, purchè siano rispettate distanze e franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata, delle banchine o dell'arginello in terra;
- d) le disposizioni di cui alla lett. c) non si applicano nella realizzazione di linee aeree longitudinali di alimentazione tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria; in tal caso i sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a 0,50 m e devono essere adeguatamente protetti e segnalati, secondo quanto previsto dal **Reg.C.S.**;
- e) per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a m 1 (uno) dal margine della carreggiata. In questo caso devono essere adeguatamente protetti e segnalati secondo quanto previsto dal **Reg.C.S.**;

7. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 68 del **Reg.C.S.**

8. Le tombature longitudinali dei fossi laterali alle strade dovranno essere collocate, di norma, in corrispondenza dei fossi stradali e dovranno essere idonee per la raccolta e lo smaltimento razionale delle acque piovane provenienti sia dalle strade che dalle aree circostanti che scolano naturalmente nei fossi stessi. Il provvedimento di autorizzazione conterrà le norme tecniche per l'esecuzione dell'opera e per il ripristino della strada e sue pertinenze.

9. Per quanto riguarda il trasferimento delle condutture, cavi ed impianti in altra sede, si richiama l'art. 46 del **Dlgs.507**.

10. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 28: CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI E DELLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Nei singoli atti di concessione per le opere previste all'art. 27 del **Reg.Prov.**, la Provincia potrà prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, potrà richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

2. Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.

3. La domanda per ottenere la concessione e per l'esecuzione dei lavori deve essere fatta nei modi e termini previsti dai precedenti artt. 4 e 5; inoltre devono essere allegati, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 66, comma 6, del **Reg.C.S.**, due copie del progetto relativo agli attraversamenti in sotterraneo o in strutture sopraelevate.

4. La Provincia dovrà pronunciarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata (in tal caso la motivazione del rigetto dovrà essere allegata agli atti della Provincia, unitamente all'istanza).

5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento sarà accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra la Provincia e il concessionario nella quale saranno stabiliti:

- a) data di inizio e ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
- b) periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
- c) modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche necessarie;
- d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato alla Provincia;
- e) durata della concessione;
- f) entità del deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti della Provincia che dei terzi danneggiati;

6. Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo.

ART. 29: DIRITTO DI CONTROLLO. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.

1. La Provincia può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di autorizzazione, una copia della quale deve sempre essere conservata in cantiere.

2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza dell'autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello autorizzato, danni a persone, il personale incaricato compila un processo verbale di accertamento, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. L'accertamento delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione, e, se necessario, il ripristino delle cose e dei luoghi, oppure all'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.

4. Accertata la violazione delle norme di legge e regolamentari in vigore, e trascorso inutilmente il termine assegnato dall'Ente al trasgressore per la rimessa in pristino, verrà emessa ordinanza di sgombro e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e del **Reg.Prov.**

ART. 30: MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI

1. In allegato (**AII. 1**) sono fissate le condizioni tecniche normalmente ricorrenti per le opere più frequenti.

ART. 31: OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI DETERMINATI SERVIZI

1. I concessionari dei servizi previsti dall'art. 28 del **N.C.S.** hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati al comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, temperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

ART. 32: OBBLIGHI DIVERSI

1. I proprietari confinanti sono tenuti al mantenimento delle piantagioni e delle siepi secondo quanto stabilito dall'art. 29 del **N.C.S.**

2. I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati secondo quanto stabilito dall'art. 30 del **N.C.S.**

3. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade secondo quanto stabilito dall'art. 31 del **N.C.S.**

4. Per i canali artificiali e i manufatti sui medesimi debbono essere osservate le norme previste dall'art. 33 del **N.C.S.**

5. Si richiamano gli atti vietati di cui all'art. 15 del **N.C.S.**

6. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

Sezione II : Mezzi pubblicitari

ART. 33: PUBBLICITA' SULLE STRADE

1. Sono definiti mezzi pubblicitari:

- 1) **INSEGNA:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e sopportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
- 2) **SORGENTE LUMINOSA:** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
- 3) **CARTELLO:** manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- 4) **MANIFESTO:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari; non può essere luminoso nè per luce propria nè per luce indiretta;
- 5) **STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; può essere luminoso per luce indiretta;
- 6) **SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO:** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;

7) **IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività non individuabile, secondo le definizioni precedenti, nè come insegna, nè come cartello, nè come manifesto, nè come segno orizzontale reclamistico; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

8) **ALTRI MEZZI PUBBLICITARI:** termine generico riferito a insegne, striscioni, locandine, standardi, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda.

2. La collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, subordinata alla preventiva autorizzazione o nulla osta della Provincia, è ammessa con le modalità, i limiti e le riserve previsti dall'art. 23 del **N.C.S.** e dagli artt. dal 47 al 59 del **Reg.C.S.**, e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai seguenti articoli, contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - D.C. 72 del 25/2/98 (attuazione art.7 del Piano Territoriale Paesistico Regionale):

- art. 33 "Divieto di installazioni pubblicitarie"

- art.24b "Elementi di interesse storico-testimoniale, viabilità panoramica"

- art. 30 ,commi 1 e 2 "Parchi regionali - Riserve naturali - Aree naturali protette"

3. Le dimensioni dei cartelli e gli altri mezzi pubblicitari:

a) entro i centri abitati sono quelle previste dai regolamenti comunali;

b) fuori dei centri abitati non devono superare la superficie di 6 (sei) mq., ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 (venti) mq; tale limite è ridotto da sei a tre metri mq. se i cartelli e gli altri mezzi sono installati lungo o in prossimità di strade, fuori dei centri abitati capoluoghi di provincia, entro la distanza di 5 (cinque) km. dal cartello di indicazione del centro abitato.

4. I cartelli e i mezzi pubblicitari, luminosi e non, debbono corrispondere alle caratteristiche indicate agli artt. 49 e 50 del **Reg.C.S.** e la loro ubicazione deve avvenire con i limiti previsti dagli artt. 51 e 52, [...omissis...] (**)
Reg.C.S.:

5. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

(**) vedi nota a preambolo

ART. 34: AUTORIZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. All'interno dei centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune, previo nulla osta tecnico della Provincia.

2. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

3. La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere fatta nei modi e termini previsti dai precedenti artt. 4 e 5; inoltre devono essere allegati:

a) autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

b) bozzetto o bozzetti del messaggio o dei messaggi da esporre; possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi (minimo tre mesi);

c) planimetria in duplice copia con riportata la posizione prevista per l'installazione; una copia della planimetria verrà restituita all'interessato con riportati gli estremi di ricevimento.

4. La Provincia entro i successivi di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda concede, o nega, l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.

5. L'autorizzazione, intestata al soggetto richiedente, ha validità per un periodo di 3 (tre) anni ed è rinnovabile.

6. [...omissis....] (*)

7. Fuori dei centri abitati, qualora il titolare della autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, intenda variare, entro la durata della stessa, il messaggio riportato su un cartello o altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio; l'autorizzazione verrà rilasciata entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

8. La Provincia curerà la tenuta di un registro delle autorizzazioni nei modi e termini previsti dall' art. 53, comma 9 del **Reg.C.S.**

9. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto agli obblighi previsti dall'art. 54 del **Reg.C.S.**

10. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cure e spese del titolare, una targhetta metallica nei modi e termini previsti dall'art. 55 del **Reg.C.S.**

11. La Provincia vigilerà sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, adottando gli opportuni provvedimenti; in particolare, in caso di inadempienze, verrà applicato l' art. 56, commi 2, 5 e 6 del **Reg.C.S.**

12. L'adattamento delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del **N.C.S.** avverrà secondo le norme previste dall'art. 58 del **Reg.C.S.**

13. Il Servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni provvederà alla predisposizione di un fac-simile di domanda.

(*) vedi nota a preambolo

Sezione III : Autorizzazioni varie

ART. 35: TRASPORTI ECCEZIONALI

1. Le autorizzazioni in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali saranno rilasciate ai sensi della Legge della Regione Emilia Romagna 4.6.1986 n. 17 e successive integrazioni e modificazioni, in conformità alle norme previste dall'art. 10 **N.C.S.** e dagli artt. 9-20 **Reg.C.S.**

2. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa. (**)

(**) vedi nota a preambolo

CAPO II - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (*)

ARTT. DAL 36 AL 47 : (*)

() vedi nota a preambolo*

CAPO III - Norme finali e transitorie

ART. 48 : RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel **Reg.Prov.**, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.

2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito dall'apposita regolamentazione della Provincia.

ART. 49 : ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990 n. 142, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla suddetta scadenza.

2. Tuttavia, per la parte riguardante la classificazione del territorio provinciale, di cui all'art. 39 del **Reg.Prov.**, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1 gennaio 1994.
[...omissis] ()*

() vedi nota a preambolo*

ART. 50 : ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO

1. E' abrogato il "Regolamento per le concessioni, licenze ed autorizzazioni stradali" approvato con deliberazione consiliare n. 26/157 del 21 aprile 1970 e successive modificazioni e integrazioni, ed ogni altra disposizione incompatibile con la legge e con il **Reg.Prov.**

ART. 51 : (*)

() vedi nota a preambolo*

ART. 52 : VARIAZIONI ALLEGATI TECNICI

1. Le disposizioni contenute negli allegati tecnici, in quanto aventi carattere vincolato alla normativa, ovvero di mera discrezionalità tecnica, possono essere modificate con atto del dirigente competente in relazione alla materia.

ALLEGATO 1 : MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI

N. 1.1. La posa di servizi sotterranei longitudinali (parallelismo) sarà di norma realizzati fuori del piano stradale, banchine comprese, salvo casi eccezionali dipendenti da comprovate esigenze tecniche, da valutarsi di volta in volta in contraddittorio tra le parti.

2. Qualora sia autorizzato lo scavo longitudinale sul piano viabile, il taglio della pavimentazione stradale dovrà essere sempre eseguito con motosega.

3. La profondità dello scavo non potrà essere inferiore a cm. 100 rispetto al piano viabile, il riempimento dello stesso ed il ripristino della pavimentazione dovranno essere eseguiti nei modi stabiliti dal successivo n. 3.

4. Gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio rotondo del tipo autobloccante al telaio, posizionati di norma ad una quota di almeno 10 cm inferiore a quella della pavimentazione circostante. Il vano tra il coperchio e la pavimentazione dovrà essere riempito con conglomerato bituminoso chiuso, ben compattato, perfettamente raccordato alla pavimentazione stessa e sigillato con mano di emulsione e sabbia. Qualora per motivi di ordine tecnico, da valutare di volta in volta, ciò non fosse possibile, i chiusini di ispezione potranno essere posti a livello della pavimentazione stradale, ed il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alla quota della medesima, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti. (A.D. prot. 38624 del 20.11.1995)

N. 2.1. Gli attraversamenti sotterranei trasversali delle strade saranno eseguiti, di norma, mediante trivellazione. Solo in casi particolari, dovuti a comprovata esigenza tecnica, sarà consentito di eseguire l'attraversamento a "cielo aperto" con conseguente rottura della strada mediante il taglio della pavimentazione esclusivamente con motosega. In tal caso lo scavo, di profondità non inferiore a cm. 100 rispetto al piano viabile, dovrà essere eseguito metà strada per volta onde assicurare la continuità del traffico nella restante metà strada; di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne.

2. Sia negli scavi longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con motosega dovrà avere una larghezza di almeno cm 20 (10+10) superiore a quella prevista per lo scavo, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature. La profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione.

3. L'attraversamento trasversale mediante trivellazione dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all'interno di un tubo di protezione, il cui estradosso superiore dovrà avere una profondità minima di cm 100 rispetto al piano viabile.

4. La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno ml. 1 (uno oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sottopassare i fossi stessi con un margine di almeno c. 30 (trenta) rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.

5. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati di norma al di fuori della proprietà provinciale.

6. Il ripristino delle pertinenze stradali eventualmente manomesse dovrà essere effettuato dal concessionario a proprie cure e spese.

N. 3.1. Il riempimento degli scavi effettuati sul piano stradale per qualsiasi opera autorizzata, dovrà essere eseguito con sabbia, per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del tubo o cavo, se ed in quanto ritenuta opportuna, che comunque non dovrà superare lo spessore di cm. 10-15 (A.D. prot. 38624 del 20.11.1995) sopra l'estradosso del tubo; la restante parte interamente in calcestruzzo magro, dosato a q.li 1 di cemento per mc. di impasto fino ad una quota inferiore di cm. 10 rispetto al piano viabile.

2. Il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito, dopo la chiusura degli scavi, mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso semichiuso (binder), di spessore compattato non inferiore a cm. 10 (dieci), ben raccordato alla pavimentazione

esistente e sigillato con mano di emulsione e sabbia.

3. In un secondo tempo, ad assestamento avvenuto, la ripresa definitiva del manto bitumato, negli scavi longitudinali, dovrà essere effettuata nel modo seguente:

- a) fresatura con apposita macchina operante a freddo, di una strisciata, comprendente lo scavo, la cui larghezza verrà stabilita dai tecnici della Provincia al momento del ripristino, sulla base dell'effettiva entità dei cedimenti e fessurazioni verificatisi sulla pavimentazione. In ogni caso la strisciata fresata dovrà debordare di almeno cm. 50 (cinquanta) per parte rispetto alle pareti dello scavo ed avere, comunque, larghezza sufficiente per consentire alla vibrofinitrice di effettuare la ripresa lavorando con le ruote (o i cingoli) dentro lo scavo. La fresatura dovrà avere una profondità di cm. 5 rispetto alla quota della pavimentazione esistente;
- b) pulizia della superficie fresata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
- c) formazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso steso con vibrofinitrice ed eseguito a perfetta regola d'arte in modo che sia perfettamente raccordato alla restante pavimentazione, con quote e pendenze tali da ripristinare la sagoma originale della strada;
- d) sigillatura delle riprese con mano di emulsione e sabbia.

4. Fuori dei centri abitati (se non esistono problemi di quote) in alternativa alla fresatura, la Provincia potrà richiedere la esecuzione di un tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, dello spessore finito di cm. 3 a tutta sezione e per la lunghezza interessata dallo scavo.

5. Se per l'effettuazione di un lavoro, la sede stradale bitumata sarà interessata per un unico tratto di lunghezza limitata (20 - 30 ml.), per il ripristino definitivo non verrà richiesta la fresatura, ma la sola esecuzione, con vibrofinitrice, del tappeto a tutta sezione sul tratto interessato, sigillato con mano di emulsione e sabbia.

6. Qualora, sulla base degli accordi intercorsi inseriti nella convenzione prevista dall'art. 67, comma 5, del Reg.C.S., il riempimento e/o il ripristino della pavimentazione per qualche singolo lavoro, venga eseguito dalla Provincia direttamente, o tramite un'impresa chiamata dalla medesima, il concessionario si impegna al pagamento delle note di spesa o fatture che verranno presentate a lavoro ultimato, e che saranno formate in base ai prezzi correnti di mercato. Nel caso di gravi ritardi, inadempienze o di ripristini male eseguiti, verrà applicato quanto previsto all'art. 10, commi 3, 4 e 5 del Reg.Prov.;

N. 4.1. Negli attraversamenti trasversali, eseguiti a cielo aperto, il riempimento dovrà essere eseguito come previsto al precedente art. 3). Per il ripristino della pavimentazione non verrà richiesta la fresatura, ma dovrà essere adottata la seguente tecnica esecutiva:

- a) ripristino provvisorio del piano stradale eseguito mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso (binder chiuso) dello spessore finito di cm. 10 perfettamente rullato e raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con una mano di emulsione e sabbia;
- b) ad assestamento avvenuto, la ripresa definitiva del manto stradale dovrà essere eseguita con conglomerato bituminoso del tipo chiuso, di pezzatura 3/6 o 6/9 mm., accuratamente rullato, dello spessore necessario per ottenere un raccordo perfettamente livellato con la pavimentazione circostante; l'intervento dovrà essere ultimato con mano di sigillo di emulsione e sabbia. In alternativa a quanto sopra indicato, la Provincia può richiedere che il ripristino definitivo venga eseguito con una ripresa in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, a tutta sezione, per una lunghezza di 10 - 15 ml.

N. 5.1. Per tutti i lavori interessanti la strada e le sue pertinenze, nell'intervallo di tempo intercorrente fra il ripristino provvisorio e quello definitivo, il concessionario dovrà curare la manutenzione delle riprese eseguite, ed intervenire con tempestività ogni qualvolta si dovessero manifestare cedimenti o situazioni pericolose per la pubblica incolumità. In ogni caso il concessionario è tenuto ad installare un'adeguata segnaletica permanente, fino al ripristino definitivo.

N. 6.1. Il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere

effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale.

2. Qualora lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto al precedente n. 3.1, sostituendo il binder con misto stabilizzato.

3. Qualora il fianco della carreggiata stradale nell'arco di due anni dall'esecuzione degli scavi eseguiti in banchina, dovesse subire dei cedimenti di richiamo, il concessionario sarà tenuto ad effettuare un ricarico del medesimo, in conglomerato bituminoso chiuso steso con vibrofinitrice, per la lunghezza interessata e per la larghezza che la Provincia riterrà necessaria, sigillato con una mano di emulsione e sabbia.

N. 7.1. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell'impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori.

N. 8.1 Gli attraversamenti, in coincidenza con manufatti, saranno attuati previ accordi da prendersi di volta in volta fra le parti.

2. Le opere di muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell'attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi, verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.

N. 9.1 Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia e sottostare all'osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite.

N. 10.1. Verificandosi danni a terzi durante o in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere di cui alla presente convenzione, la Provincia ne sarà sollevata ed indenne.

2. Il concessionario resterà comunque sempre responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza ed eventuale rimozione delle opere concesse, restando completamente sollevata la Provincia nonché i suoi funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.

ALLEGATO 2 : AUTORIZZAZIONE DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (aggiornato 2003)

1) Per i nuovi impianti su strade di tipo C in pianura, è obbligatoria la costruzione di una corsia di accelerazione di almeno ml. **50** (cinquanta) e decelerazione di almeno ml. **30** (trenta), da ricavare utilizzando eventualmente anche la parte di fosso di proprietà della Provincia. Tali minimi dovranno essere rispettivamente di almeno ml. **70** (settanta) e **50** (cinquanta) per i nuovi impianti interessanti varianti realizzate dopo l'entrata in vigore del Reg.Prov..

2) Gli accessi ai distributori carburanti su più strade, quando previsti nell'ambito dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree stabiliti dai Comuni ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 32/98, ovvero quando la loro realizzazione sia dovuta a particolari situazioni della viabilità, comunque non in contrasto con la normativa vigente, debbono rispettare condizioni di sicurezza per la circolazione ed il traffico, garantite anche nei percorsi interni ai distributori stessi, sulla base di specifico referto del Settore Viabilità (D.C. n. 304 del 14.10.1998).

3) La pendenza massima sulle strade provinciali nel tratto immediatamente precedente e seguente l'impianto non può superare il **5%**.

4) Non possono essere installati impianti lungo le curve orizzontali di raggio inferiore a ml. **400** (quattrocento). Tale limite sarà di ml. **200** (duecento) su strade collinari o di montagna e di ml. **600** (seicento) per le strade di tipo C. In presenza di curve con raggi inferiori a quelli su riportati per le varie tipologie di strade, la distanza fra i punti di tangenza della curva e l'accesso più prossimo del distributore, non potrà essere inferiore a ml. **100**, misurati dagli estremi più vicini.

5) La distanza minima da tenersi, misurata fra gli estremi più vicini degli accessi agli impianti e quelli degli incroci, biforcazioni o diramazioni, dossi e passaggi a livello, ivi comprese le piste di accelerazione e decelerazione per le intersezioni canalizzate, non dovrà essere inferiore a m. **100** a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi siano raccordati da curva, la distanza di m. **100** deve essere misurata dal punto di tangenza della curva stessa. In particolare ove esistano corsie di accelerazione o decelerazione, il punto da cui calcolare la distanza minima di m. **100** è quello di inizio dello stacco della corsia medesima dalla strada provinciale. Nel caso in cui l'intersezione sia regolata da impianto semaforico a tre luci le distanze minime, come sopra misurate, vengono elevate a m. **200** (D.C. 231 del 16.11.1994).

6) La distanza minima degli impianti da accessi privati di rilevante importanza non potrà essere inferiore a ml. **100** (cento), misurati dagli estremi degli accessi più vicini.

7) La distanza minima da piazzole di sosta o fermate di autolinee ubicate lungo lo stesso lato dell'impianto non potrà essere inferiore a ml. **50** (cinquanta) misurati dall'estremo più vicino della piazzola di sosta, o, in assenza di questa, dall'asse della fermata. Non si terrà conto, salvo casi particolari di interferenza nell'esercizio, delle piazzole o delle fermate ubicate sul lato opposto dell'impianto.

8) Nel caso in cui gli impianti ricadono entro centri abitati, regolarmente segnalati, si adotteranno le distanze previste dai P.R.G. o P.d.F. In assenza di alcuna disposizione in proposito, le distanze minime stabilite nei commi precedenti, salvo quanto disposto dall' art 46 del D.P.R. 495/92, possono essere ridotte fino a ml. **10** (dieci).

9) Nel caso in cui gli impianti ricadano su strade collinari o di montagna fuori dai centri abitati, le distanze minime stabilite nei commi precedenti potranno essere ridotte fino a ml.**50**.

10) In sede di istruttoria, previo referto favorevole del Servizio Manutenzione Ordinaria, potranno venire prescritte soluzioni, ubicazioni o distanze in deroga a quanto stabilito nell' allegato 2, a condizione che sia garantita la sicurezza della circolazione e siano osservate le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento oltre agli strumenti urbanistici comunali.

n.1 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI CON GASOLIO PER MEZZI PESANTI:

1) Gli impianti devono sorgere su un piazzale, avente un fronte lungo la strada provinciale non

inferiore a ml. 60 (sessanta).

2) Gli accessi sulla strada provinciale, in numero tassativo di due, dovranno avere una larghezza non inferiore a m. 15 (quindici) cadauno, essere intervallati da aiuola spartitraffico della lunghezza di almeno ml. 30 (trenta) misurata lungo il fronte stradale.

3) Lo spartitraffico, costruito in ogni caso all'esterno della proprietà provinciale, dovrà avere una larghezza non inferiore a ml. 1 (uno), dovrà essere delimitato da un cordolo rialzato la cui altezza, misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa fra cm. 15 (quindici) e 20 (venti), con bordo opportunamente arrotondato. Il ciglio verso strada dovrà distare non meno di ml. 2 (due) dal bordo della carreggiata stradale.

n.2 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI CON BENZINA O GASOLIO PER SOLE AUTOVETTURE.

1) Gli impianti di distribuzione di carburante a benzina o con gasolio per sole autovetture devono sorgere su un piazzale, avente un fronte lungo la strada provinciale di almeno ml. 25 (venticinque);

2) Gli accessi in numero tassativo due, dovranno avere una larghezza compresa fra ml. 7.50 (sette e cinquanta) e 10 (dieci) cadauno, ed essere intervallati da aiuola spartitraffico della lunghezza di almeno ml. 10 (dieci) misurata lungo il fronte stradale.

3) Lo spartitraffico, costruito in ogni caso all'esterno della proprietà provinciale, dovrà avere una larghezza non inferiore a ml. 1 (uno), dovrà essere delimitato da un cordolo rialzato la cui altezza, misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa fra cm. 15 (quindici) e 20 (venti), con bordo opportunamente arrotondato. Il ciglio verso strada dovrà distare non meno di ml. 2 (due) dal bordo della carreggiata stradale.

- Per zone montane sono intese quelle a monte dalla SP. 569 e SP. 467 nel tracciato definito all'1.1.1988 con l'eccezione della S.P. 4 Fondovalle Panaro fino a Casona; strade di pianura tutte le altre; strade interne a centri abitati, quelle delimitate dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del N.C.S.

ALLEGATO 3 : DIRITTI, ONERI, SPESE ISTRUTTORIA, ECC.

1. Per il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e concessioni previste dal Reg.Prov. dovrà essere effettuato un versamento, a favore della Provincia, di L. 50.000 (D.G. 1393 del 23.12.1997), per diritti fissi, rimborsi, ecc., ridotte a L. 30.000 per le domande di rinnovo e di proroga riguardanti le autorizzazioni per trasporti e veicoli eccezionali (D.G. 12 del 13.1.1998);

2. Per le autorizzazioni, nulla osta e concessioni previste dal Reg.Prov., per il rilascio delle quali sia richiesta una verifica degli uffici provinciali, anche mediante sopralluogo (accessi, attraversamenti, distributori carburanti, opere stradali, cartelli pubblicitari, trasporti eccezionali), dovrà essere effettuato un ulteriore versamento a favore della Provincia di L. 60.000 per spese istruttoria, sopralluoghi, ecc.

3. Il versamento di cui al comma 2 non è dovuto per le autorizzazioni per mezzi d'opera e simili e macchini agricole; inoltre non è dovuto per i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni, nulla osta e concessioni, quando gli stessi non prevedono alcuna variazione rispetto alle autorizzazioni, nulla osta e concessioni originarie.

4. I versamenti delle somme previste ai commi precedenti, aumentati dell'importo corrispondente al valore delle marche da bollo da applicare sulle autorizzazioni, nulla osta e concessioni, fatte salve le esenzioni previste dalla legge da richiamare sull'istanza presentata, dovranno essere effettuati sull'apposito conto corrente postale intestato alla Provincia.

5. L'importo di L. 60.000 indicato al comma 2 dovrà essere versato a favore della Provincia per il rilascio del nulla osta previsto dagli artt. 23 comma 4 e 26 comma 3 del D.Lgs. 285/92, al momento della presentazione dell'istanza al Comune competente al rilascio dell'autorizzazione (D.C. 231 del 16.11.1994).

6. I Comuni della Provincia sono esenti dal pagamento degli importi previsti dai precedenti commi 1 e 2 (D.C. 231 del 16.11.1994).

Note (interpretazione autentica) approvate con D.G. 784 del 25.6.1996:

a) il rilascio dei nulla osta previsti dagli artt. 6, 7 e 9 del N.C.S. per manifestazioni sportive, religiose, ecc., in quanto l'autorizzazione è di competenza del comune o della prefettura, i quali fra l'altro hanno anche il compito di richiedere il nulla osta all'ente proprietario della strada, sono esenti dal pagamento della somma per diritti fissi, rimborsi, ecc. di cui al comma 1;

b) l'importo di L. 60.000 previsto al comma 2 per spese di sopralluogo per trasporti eccezionali è dovuto solamente quando il Servizio Trasporti e Concessioni ritenga necessario, prima di rilasciare singole autorizzazioni, procedere ad una verifica, in qualsiasi modo effettuata, del percorso previsto;

c) i vari tipi di procedure per le quali, in linea di principio, non è necessario l'effettuazione del sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione, fatte salve le norme più sopra previste, verrà determinato direttamente dal dirigente del Servizio; tali procedure, di conseguenza, saranno pertanto esenti dal versamento dell'importo di L. 60.000 di cui al comma 1, mentre dovranno pagare l'importo previsto al comma 1.

ALLEGATO 4 : PREZZIARIO MEZZI PUBBLICITARI (*)

da comma 1 a comma 5 : (*)

(*) *vedi nota a preambolo*

ALLEGATO 5 : TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (*)

da comma 1 a comma 5 : (*)

(*) *vedi nota a preambolo*

ALLEGATO 6 : DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO

- a) Banchina: parte di strada compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati;
- b) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia, in genere pavimentata e delimitata da strisce di margine;
- c) Centro abitato: insieme di edifici, come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi art. 4 N.C.S.
- d) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta ove esistenti, o dal piede di scarpata se in rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata se in trincea;
- e) Corsia: parte longitudinale della strada idonea a permettere il transito di una sola fila i veicoli; può essere di accelerazione, di decelerazione, di emergenza, di marcia, riservata, specializzata;
- f) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche e di drenaggio, longitudinale o trasversale;
- g) Curva: raccordo longitudinale tra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantesi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità (aggiunta).
- h) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata e il confine stradale, facente parte della proprietà stradale;
- i) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli;
- l) Golfo di fermata: parte della strada esterna alla carreggiata, destinata alla fermata dei mezzi collettivi di linea;
- m) Intersezione: può essere a raso (area comune a più strade dove è previsto lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse) o a livelli sfalsati (sovrappassi, sottopassi, rampe)
- n) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli;
- o) Piazzola di sosta: parte della strada, esterna alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli;
- p) Sede stradale: comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza;
- q) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati;
- r) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

N.B. Per le definizioni non comprese nel presente articolo, valgono quelle indicate all'art. 3 del N.C.S.

ALLEGATO 7 : CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del Reg.Prov., sono classificate, in via provvisoria, in attesa delle norme di classificazione di cui all'art. 13, comma 4, del N.C.S.:

- 1) strada extraurbana secondaria tipo C:
 - SP Panaria Bassa
 - SP 4 Fondovalle Panaro
 - SP 13 di Campogalliano, nel tratto fra la SS 413 e il confine della Provincia di Reggio E.

- 2) strada urbana di scorrimento tipo D:
 - SP 13 di Campogalliano, nel tratto compreso nel centro urbano di Campogalliano

- 3) strada locale tipo F:
 - le restanti strade provinciali

- 4) L'asse viario MODENA-SASSUOLO, in attesa di passaggio all' ANAS, è equiparato a strada di tipo B

**ALLEGATO 8 : RIEPILOGO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA
STRADA [.....omissis.....] (**)**

*(**) vedi nota a preambolo*

AII. A : TOMBAMENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI

(Delib. Giunta Provinciale n. 329 del 7.3.1995)

a) TOMBAMENTI RAPPRESENTANTI OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

- 1) I soggetti interessati alla richiesta di concessione per l'effettuazione di tombamenti lungo le strade provinciali, se ritengono che l'effettuazione di tali manufatti, nella sostanza, rappresenta un'opera di pubblico interesse, dovranno dichiarare tale situazione nell'istanza presentata con le modalità e i termini previsti dall' art. 4 del regolamento provinciale;
- 2) Nella dichiarazione prevista al numero precedente dovranno essere illustrati i motivi per cui si ritiene che l'opera riveste carattere di pubblico interesse e l'impegno del concessionario a non apportare variazioni tali da modificare tale caratteristica fino alla scadenza della concessione;
- 3) Ogni eventuale modifica alla concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Provincia; nel caso per un qualsiasi motivo, a richiesta del concedente o a seguito di verifica della Provincia, non sussistano più i motivi di pubblico interesse, verrà annotata tale situazione nell'atto di concessione, anche per quanto riguarda gli eventuali aspetti di ordine tributario;
- 4) Il competente Settore della Provincia, nel previsto parere riguardante le modalità di esecuzione dell'opera richiesta, esprimerà le proprie valutazioni in ordine all'effettiva sussistenza del pubblico interesse, indicando altresì le eventuali prescrizioni per il mantenimento di tale stato;
- 5) Nell'atto di concessione dovrà risultare che l'opera è di pubblico interesse, con le motivazioni che hanno determinato tale stato e l'obbligo che ne deriva a carico del concessionario;
- 6) [...omissis....] (*) - A.D. n. 951 del 28.12.00

(*) vedi nota a preambolo

b) TOMBAMENTI NEL PREMINENTE INTERESSE DELLA TUTELA DELLA STRADA

- 7) Quando, anche su segnalazione di privati cittadini interessati, si rilevano situazioni di pericolosità per la tutela del corpo strada, quali smottamenti o frane, o previsione degli stessi, il competente Settore della Provincia potrà concordare con il privato interessato l'effettuazione di eventuali tombamenti per conseguente ripristino;
- 8) Quando il privato ritenga che l'effettuazione del tombamento porti vantaggio anche alla propria proprietà e dichiari la propria disponibilità ad effettuare l'opera prevista direttamente a proprie spese, in tutto o in parte, può essere autorizzato dal competente Settore della Provincia ad eseguire l'opera richiesta, stabilendo le prescrizioni tecniche necessarie;
- 9) Il privato autorizzato dovrà impegnarsi per iscritto ad effettuare l'opera secondo le prescrizioni fissate dalla Provincia; nella stessa dichiarazione dovranno essere evidenziate le condizioni concordate, anche in ordine all'eventuale manutenzione necessaria, facenti carico alla Provincia e/o al privato;
- 10) L'opera eseguita a cura e spese del privato interessato rimarrà di proprietà della Provincia, che provvederà anche per la sua conservazione, fatta salva la eventuale manutenzione concordata come previsto al numero precedente.
- 11) Il privato che ha effettuato lavori ai sensi della presente normativa, non potrà accampare nei confronti della Provincia alcuna somma o rimborso, fatto salvo l'eventuale contributo una tantum concordato all'atto dell'autorizzazione, da impegnare con apposito provvedimento a parte secondo le norme previste vigenti;
- 12) Gli accordi per l'esecuzione delle opere previste saranno sottoscritti in apposito disciplinare da parte del privato e del dirigente del Settore interessato.

Criteri e direttive D.G. 1556 del 22.11.1995)

- c) nel caso di costruzione o riparazione delle opere di sostegno lungo le strade

provinciali, di cui all' art. 30 comma 4 del N.C.S., atte unicamente a sostenere i fondi adiacenti, a segnalazione o richiesta dei diretti interessati verrà applicata, con gli adeguamenti del caso, la stessa normativa prevista per i tombamenti nell'interesse della strada, di cui alla D.G. 329 del 7.3.1995; nella prevista convenzione verranno fissate le prescrizioni tecniche, per l'esecuzione dell'opera, che il privato interessato dovrà rispettare a tutela e nell'interesse della strada stessa.

AII. B : SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI (aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti) da installare a carico della Provincia ai sensi art. 37 comma 1 lett. d) del Nuovo Codice della Strada (D.G. 108 del 21.2.1998)

a) segnaletica verticale:

- figura II.1 strada deformata
- figura II.2 dosso
- figura II.3 cunetta
- figura II.4, II.5, II.6, II.7 curva pericolosa
- figura II.15 discesa pericolosa
- figura II.16 salita ripida
- figura II.17, II.18, II.19 strettoia
- figura II.20 ponte mobile
- figura II.21 banchina cedevole
- figura II.22 strada sdrucchiolevole
- figura II.29 materiale instabile
- figura II.30/a/b caduta massi
- figura II.82/a/b passaggio obbligatorio

b) segnaletica complementare:

- figura II.466, II.467, II.468 delineatori vari
- figura II.470, II.471 segni sugli ostacoli
- figura II.472 delineatore speciale di ostacolo

c) segnaletica orizzontale:

- segnaletica di separazione dei sensi di marcia e relativa a situazioni di pericolo strutturali;

d) segnaletica temporanea:

- figura II.382 e seguenti per opere, depositi e cantieri stradali della Provincia.